

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 25 marzo 1985

N. 19 dell' O. d. G.

N. 879 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Norme per il riconoscimento e la valorizzazione del volontariato sociale"

L'anno millenovecento ttantacinque il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 10,00 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Prof. Luigi Tarricone
 vice presidenti i sigg. Antonio Somma - Avv. Pasquale Ciuffreda
 consiglieri segretari i sigg. Prof. Domenico Bellifemine - Avv. Giuseppe Martellotta
 e con l'assistenza:
 - del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero
 - del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	h	
2) AFFATATO Giuseppe	h	
3) ANNESE Mario	h	
4) APRILE Brizio Leonardo	h	
5) AUGELLI Raffaele	h	
6) BELLIFEMINE Domenico	h	
7) BELLOMO Michele	h	
8) BINETTI Vincenzo	h	
9) BORGIA Francesco	h	
10) BORTONE Giorgio	h	
11) CALVARIO Pasquale	h	
12) CAPOZZA Emanuele	h	
13) CARAMIA Giuseppina	h	
14) CARELLA Domenico		m
15) CASSANO Michele		h
16) CASTELLANETA Giuseppe	h	
17) CIUFFREDA Pasquale	h	
18) COLASANTO Giuseppe	h	
19) COLONNA Giuseppe	h	
20) CONTE Giuseppe	h	
21) CONVERTINO Cosimo	h	
22) DELL'AQUILA Antonio	h	
23) DI GIOIA Pasquale	h	
24) DI GIUSEPPE Cosimo	h	
25) FITTO SALVATORE	h	

	Presenti	Assenti
26) FORTUNATO Loris	h	
27) LIA Cesare Augusto	h	
28) MARROCCOLI Tommaso	h	
29) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
30) MONFREDI Angelo	h	
31) MOREA Leonardo	h	
32) NOTARNICOLA Vito		h
33) PAOLUCCI Roberto	h	
34) PIACQUADIO Antonio	h	
35) PICCIGALLO Benito	h	
36) PICCOLI Francesco <u>SIRONI PAURO</u>		h
37) RICCIATO Antonio	h	
38) RIZZO Marcello	h	
39) ROSSI Angelo	h	
40) SALA Paolo	h	
41) SILVESTRI Francesco	h	
42) SINISI Rachele	h	
43) SOMMA Antonio	h	
44) TARRICONE Luigi	h	
45) TRAVERSA Roberto	h	
46) TRISORIO LIUZZI G.ro	h	
47) TROCCOLI Francesco	h	
48) VENTURA Antonio	h	
49) VESSIA Onofrio	h	
50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

A relazione del sig. Vice Presidente di turno, Avv. Pasquale Ciuffreda, (si è allontanato il Presidente Tarricone) al quale informa l'Assemblea che diciannovesimo argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "Norme per il riconoscimento e la valorizzazione del volontariato sociale".

Dà la parola al relatore per la III Commissione consiliare permanente, cons. Martellotta, il quale svolge la relazione.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articoli per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati con votazione palese peralzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Norme per il riconoscimento e la valorizzazione del volontariato sociale", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Bellifemine - Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Guaccero)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Ufficio Aula e Resocontazione

**Legge regionale "Norme per il riconoscimento e la valorizzazione del
volontariato sociale"**

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

La Regione Puglia riconosce al volontariato funzione di utilità sociale, ne promuove lo sviluppo e ne valorizza le iniziative che concorrono al conseguimento delle finalità proprie dei servizi sociali e assistenziali indicate dalla legislazione statale e regionale vigenti.

(Approvato all'unanimità)

Art. 2

Per attività di volontariato si intendono quelle prestazioni di collaborazione sociale offerte, con personale disponibilità e diretta partecipazione, da cittadini singoli o da associazioni ancorchè non dotate di personalità giuridica.

I volontari, la cui funzione è complementare e non sostitutiva dell'attività del servizio pubblico :

- a) - devono possedere adeguate capacità professionali;
- b) - devono assicurare continuità nelle prestazioni in riferimento agli impegni assunti;
- c) - non devono ricavare da tale attività reddito individuale di qualsiasi natura.

(Approvato all'unanimità)

Art. 3

I soggetti volontari, di cui all'art. 2, possono presentare proposte autonome di intervento o progetti nell'ambito dei programmi degli enti pubblici.

Consiglio Regionale della Puglia

Ufficio Aula e Resocontazione

2

L'Ente pubblico, accertati i bisogni e approvati i progetti o le proposte di intervento del volontariato, realizza il rapporto, con i singoli o con le associazioni, mediante convenzione.

Nelle forme di collaborazione individuale è garantito il diritto del cittadino alla libera scelta del servizio e riconosciuto all'Ente pubblico il dovere della valutazione di esso.

Le attività di volontariato convenzionate non configurano rapporti di dipendenza dall'Ente pubblico, nè producono titoli valutabili a qualsiasi scopo.

Esse possono svolgersi in strutture e con mezzi di proprietà sia privata che pubblica.

(Approvato all'unanimità)

Art. 4

La convenzione, che l'Ente pubblico stipula con i singoli o con le Associazioni, di fatto o riconosciute, deve prevedere :

- durata del rapporto;
- tipologia delle prestazioni e progetto dettagliato dello intervento volontario (descrizione - entità - modalità);
- elenco delle persone fisiche che saranno impegnate nello svolgimento delle attività;
- coordinamento tra Volontariato e Servizio Sociale dell'Ente pubblico.

(Approvato all'unanimità)

Art. 5

La Convenzione dovrà prevedere, a carico dell'Ente pubblico contraente :

- copertura assicurativa del rischio di infortunio, di origine non dolosa, subito o provocato dall'operatore, durante l'espletamento dell'attività;
- disciplina dei rapporti finanziari, distinti in :
 - a) rimborso delle spese preventivamente autorizzate e adeguatamente documentate;
 - b) contribuzione alle spese sostenute dall'Associazione per l'allestimento di strutture e l'acquisto delle attrezzature riconosciute necessarie, in riferimento all'entità e alla durata del rapporto convenzionato;
 - c) verifica periodica dei risultati conseguiti;
 - d) cause e modalità di risoluzione della convenzione.

Consiglio Regionale della Puglia

Ufficio Aula e Resocontazione

3

Alla scadenza della convenzione e venendo a cessare per qualsiasi motivo l'attività convenzionata, i beni e le attrezzature di cui al presente articolo sono incamerate dall'Ente pubblico.

Le Associazioni di Volontariato sociale sono tenute ad assicurare la pubblicità dei bilanci?

(Approvato all'unanimità)

Art. 6

Al fine di consentire l'attività di coordinamento e di programmazione dei Servizi Sociali nel territorio, nonché la consultazione nella fase preparatoria della programmazione, a livello comunale e regionale, presso l'Assessorato regionale ai Servizi Sociali è istituito l'Albo delle Associazioni di volontariato e dei singoli volontari operanti nel campo dei Servizi Sociali.

L'iscrizione avviene su domanda che deve indicare :

- le caratteristiche dell'attività e/o dell'intervento da svolgere;
- tutti gli elementi idonei ad individuare e valutare iniziative ed attività volontarie svolte e/o da svolgere;
- la professionalità e la particolare qualificazione dei singoli associati.

Le associazioni depositano altresì l'atto costitutivo e lo statuto.

L'Assessorato competente comunica l'avvenuta iscrizione al richiedente e al Comune di residenza.

La cancellazione dell'Albo, a richiesta o d'ufficio, è disposta quando vengono a mancare le condizioni per l'iscrizione.

(Approvato all'unanimità)

Art. 7

Ai soggetti volontari di cui alla presente legge è consentita la partecipazione :

- come uditori, ai corsi istituiti per la qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori sociali, entro il numero dei posti appositamente riservati;
- con ogni possibile facilitazione, a incontri di studio e convegni.

Possono essere, altresì, realizzate, tenuto conto delle esigenze, attività di aggiornamento per volontari.

(Approvato all'unanimità)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

Ufficio Aula e Resocontazione

4

Art. 8

Per la realizzazione di ricerche e di studi di rilevanza regionale, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato iscritte nell'Albo di cui al precedente art. 6 con le modalità di cui alla presente legge.

(Approvato all'unanimità)

Art. 9

Le Amministrazioni comunali svolgono azione di vigilanza sulle attività realizzate nell'ambito della collettività locale dai soggetti volontari.

Le stesse Amministrazioni sono tenute ad informare lo Assessorato regionale ai Servizi Sociali su eventuali abusi della pubblica fiducia che possono richiedere provvedimenti da parte della Regione.

La Regione può, in ogni caso, disporre verifiche dirette ad accertare la qualità delle attività realizzate da soggetti volontari.

(Approvato all'unanimità)

Art. 10

Per la spesa di cui al precedente art. 8 è istituito nel bilancio di previsione per l'anno 1985, approvato con L.R. 12.2.1985, n. 4, il capitolo (C.N.I.) 1402440 "Convenzioni con le Associazioni di volontariato" per lire 20.000.000=, previo prelevamento di pari importo dal capitolo 1401130 "Fondo per la tutela della maternità alle lavoratrici coltivatrici dirette, artigiane, esercenti attività commerciali - L.R. 75/80" dello stesso bilancio 1985 in termini di competenza e di cassa.

Per gli anni successivi si farà fronte con le disponibilità del corrispondente capitolo del bilancio di previsione.

(Approvato all'unanimità)

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Ciuffreda)**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine - Martellotta)**

**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Guaccero)**